



OSSERVATORIO SULLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE N. 5/2018

1. IL REATO DI TORTURA IN ITALIA E IL RUOLO DELLA SOCIETÀ CIVILE

1. *La tortura è proibita*

Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite «il termine “tortura” indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate».

La tortura si verifica quando una persona infligge intenzionalmente dolore o sofferenze gravi a un'altra persona allo scopo di ottenere informazioni o una confessione, oppure per punirla, intimidirla o imporle una costrizione. A perpetrare tali atti deve essere un pubblico ufficiale, quindi un organo dello Stato, o quanto meno una persona che agisca con un certo livello di approvazione da parte delle autorità. Questa descrizione – che riassume la definizione ufficiale di tortura presente nella [Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura](#) – riflette il totale rifiuto della comunità internazionale di un atto di sopraffazione di un altro essere umano volto ad infliggere deliberatamente un dolore intenso, al fine ad esempio di trasformare la vittima in un mero strumento di rivelazione di informazioni strategiche.

Il diritto internazionale non lascia alcuno spazio di manovra agli Stati in questo ambito, proibendo la tortura e gli altri trattamenti disumani e degradanti in ogni circostanza e contro qualsiasi persona. Ciò vuol dire che il divieto di tortura non può essere derogato in caso di guerra, di disordini interni o situazioni di emergenza quali quelle conseguenti a catastrofi naturali, essendo ormai da tempo assunto al rango di *ius cogens* e vincolando pertanto anche gli Stati che non hanno ratificato i principali trattati sui diritti umani o le convenzioni di diritto umanitario.

Anche un singolo atto di tortura è considerato reato ai sensi del diritto internazionale, da ciò discendendo l'obbligo degli Stati di considerare internamente la tortura come reato, indagare in modo approfondito e imparziale su qualsiasi denuncia e perseguire i responsabili ogniqualvolta ci siano prove sufficienti. Tuttavia, non è possibile, secondo [Amnesty International](#) fare una valutazione globale e statistica assoluta della dimensione della tortura nel mondo. L'Organizzazione, infatti, rileva come i governi spesso s'impegnino di più a negare o nascondere l'esistenza della tortura che non a indagare in modo efficace e trasparente sulle denunce e a perseguire i responsabili. Inoltre, poiché in molti Paesi le vittime abituali di tortura sono sospetti criminali o persone che agiscono al di fuori della legge, il fenomeno rimane sommerso poiché questi non sono in grado di denunciare o le loro denunce non sono ritenute credibili. In altri casi, soprattutto in contesti di violenze diffuse, le vittime hanno troppa paura di denunciare o non denunciano per sfiducia nei confronti della giustizia nazionale. Non sono disponibili statistiche affidabili per ogni Stato ed è quindi impossibile stabilire con esattezza quante persone siano state torturate, ad esempio, nell'ultimo secolo. Nonostante ciò, le ricerche e le prove raccolte da *Amnesty International*, nel corso di oltre 50 anni di campagne contro questa violazione dei diritti umani dicono che, 30 anni dopo l'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite contro [la tortura, questa è ancora molto diffusa](#).

La prima campagna di *Amnesty International* contro la tortura risale al 1973. Da quel momento in poi, l'impegno dell'Organizzazione e dei suoi attivisti per porre fine a questa pratica brutale è stato costante. E insieme ad *Amnesty International*, tante sono state e sono tuttora le associazioni e le Ong che nel mondo portano avanti campagne per introdurre una legge contro la tortura nel proprio ordinamento.

2. Anche l'Italia si dota di una legge contro la tortura. Il ruolo della società civile

Dopo anni di battaglie condotte dalla società civile, in Italia – dalla [mobilitazione di Amnesty International Italia a Roma](#), alle oltre [200 mila firme raccolte dalla petizione lanciata da Ilaria Cucchi](#) - il 5 luglio 2017, il Parlamento ha finalmente approvato la [legge 110/2017](#) che, fra le altre cose, introduce il reato di “tortura” nel codice penale. Una legge che però lascia l'amaro in bocca. Si tratta di un compromesso “al ribasso”, per alcuni addirittura “inapplicabile” e che lascerebbe diverse scappatoie ai pubblici ufficiali che violano i diritti umani. La legge, infatti, punisce la tortura come reato comune, prevedendo il carcere da 4 a 10 anni per chiunque, con violenze o minacce gravi o con crudeltà, cagiona a una persona privata della libertà o affidata alla sua custodia «sofferenze fisiche acute» o un trauma psichico verificabile. Come aggravante, gli anni di carcere salgono a un massimo di 12 se a commettere il reato è un pubblico ufficiale – cosa ben diversa dal reato proprio degli organi dello Stato previsto dal diritto internazionale. Non è questa la sede per affrontare i singoli punti di criticità della legge, per un approfondimento si rimanda a S. TUNESI, [Il delitto di tortura. Un'analisi critica](#), in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017, 11, e alle [Osservazioni del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura sulla situazione italiana](#), tuttavia si intende mettere in luce almeno tre punti che a detta delle maggiori associazioni che hanno condotto campagne per l'introduzione della legge, menzionate di seguito, sono quelli che destano preoccupazione e potrebbero rendere la legge inapplicabile.

Il primo punto consiste, come anticipato, nell'aver ridotto il reato di tortura ad un reato comune attribuibile genericamente a chiunque, slegandolo cioè dall'operato dei pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, al pari della semplice violenza privata.

Il secondo è che si deve trattare di un trauma psichico *verificabile*. Chiaramente, la “verificabilità” del trauma rimane di difficile interpretazione ed esso dovrà essere dimostrato in un processo, che statisticamente avviene anche diversi anni dopo lo svolgimento dei fatti.

Il terzo ed ultimo punto riguarda il fatto che, nell’ordinamento italiano, il reato di tortura non sussiste “nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”.

Le associazioni che per anni si sono battute per l’introduzione del reato di tortura in Italia, hanno unanimemente bocciato la legge: *Amnesty International Italia*, Antigone, A Buon Diritto, L’Associazione Stefano Cucchi e Cittadinanzattiva sono quelle che negli ultimi anni hanno mantenuto alta l’attenzione attraverso la pressione sulle istituzioni e la mobilitazione della società civile. Eppure, alla notizia del passaggio della legge, le loro critiche sono state forti. Secondo [Ilaria Cucchi](#), sorella di Stefano di cui si ricorderà più avanti il caso, si tratta di «una legge talmente inapplicabile da essere controproducente. Nel Codice militare penale di guerra, all’articolo 185 bis, la tutela è molto più ampia rispetto a quella che viene introdotta oggi nel nostro Paese. Qua si sta innescando una situazione grottesca per tutelare chi ha paura di incappare in questo reato, altrimenti non me lo spiego. Si creano altri problemi e altra confusione e si favorisce chi commette questo reato, salvandolo dalla condanna». Anche il commento del Presidente di Amnesty International Italia, [Antonio Marchesi esprime una scarsa soddisfazione](#): «Quella approvata oggi dal Parlamento, che introduce con quasi 30 di ritardo il reato specifico di tortura nel codice penale ordinario, non è una buona legge. È carente sotto il profilo della prescrizione, inoltre, la definizione della fattispecie è confusa e restrittiva, scritta con la preoccupazione di escludere anziché di includere in sé tutte le forme della tortura contemporanea. Permette tuttavia di compiere un passo avanti, anche se incompleto, verso l’attuazione dell’obbligo di punire la tortura imposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984. (...)». E Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, [in un’intervista rilasciata a dicembre 2017 ad Euronews](#) aggiunge: «(...) l’Italia ha deciso che fosse un reato generico che chiunque può commettere, un criminale comune, oppure un marito nei confronti della moglie, ma nella definizione dell’Onu è chiaro che il reato deve essere specificamente riferito ai pubblici ufficiali. Il reato di tortura nel diritto umanitario e poi nel sistema diritti umani nasce per porre limiti all’esercizio del potere di punire dello Stato» continua Gonnella che definisce la legge italiana «vaga e non tassativa» perché lascia troppo spazio ai giudici.

3. Se ci fosse stata una legge? Casi di tortura in Italia

Episodi di tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti hanno avuto e continuano ad avere luogo in Italia. *Amnesty International* ha denunciato le autorità italiane durante i gravissimi atti di tortura compiuti nella caserma di Bolzaneto, durante il G8 di Genova del 2001, ad opera delle forze di polizia. Negli ultimi 19 anni, l’Organizzazione è venuta a conoscenza di episodi di tortura e altre forme di maltrattamento da parte delle forze di polizia, di personale sanitario e penitenziario. Le segnalazioni evidenziano come le persone siano state torturate e maltrattate al momento del loro arresto, quando sono state trasferite, mentre erano in stato di fermo in attesa di giudizio e anche durante la detenzione. L’impunità ha rappresentato un fenomeno ricorrente quando si parla di tortura in Italia e infatti non è raro che le indagini non siano riuscite a chiarire la dinamica dei fatti o a identificare i responsabili, che molto spesso non hanno risposto delle violazioni perpetrate

e hanno continuato a rivestire il loro ruolo istituzionale. Di seguito, vengono riportati alcuni casi tristemente celebri di torture e maltrattamenti in Italia, risalenti a prima dell'introduzione del reato di tortura nel codice penale.

- *G8, Genova 2001*

Durante il G8 di Genova (2001), decine di funzionari dello Stato tra carabinieri, agenti di polizia di stato e penitenziaria, medici, si sono macchiati di gravi violazioni dei diritti umani tra le quali:

- aggressioni indiscriminate verso manifestanti pacifici e giornalisti;
- violenze gratuite nel raid del 22 luglio alla scuola Diaz, usata come dormitorio dal

Genoa Social Forum;

- arresti arbitrari nel carcere provvisorio di Bolzaneto e maltrattamenti tra cui minacce di stupro e di morte, schiaffi, calci, pugni, privazione del cibo, dell'acqua, del sonno e posizioni forzate per tempi prolungati.

Le sentenze della Corte suprema di cassazione sulle violenze alla Diaz e a Bolzaneto, emesse rispettivamente nelle estati del 2012 e del 2013, riconoscono che agenti e funzionari dello Stato si resero colpevoli di gravi violazioni dei diritti umani di persone che avrebbero dovuto invece proteggere. Tuttavia, a causa della mancanza del reato di tortura nel codice penale, queste condanne sono arrivate tardi, con pene che non riflettono la gravità dei crimini accertati e a seguito di attività investigative lunghe e difficili. Inoltre, queste condanne coinvolgono un numero molto piccolo di coloro che parteciparono alle violenze ed alle attività criminali volte a nascondere i reati compiuti.

- *25 settembre 2005 (Federico Aldrovandi)*

Federico Aldrovandi, ragazzo di 18 anni, [muore durante un fermo di polizia](#) nel centro della sua città, Ferrara. Lo scontro tra i quattro poliziotti e il giovane è molto violento – tanto che durante la colluttazione due manganelli si spezzano - e porta quest'ultimo a morte per “asfissia da posizione”. Il personale sanitario giunto sul luogo, riferisce di aver trovato il ragazzo «riverso a terra, prono con le mani ammanettate dietro la schiena [...] era incosciente e non rispondeva». L'intervento si concluse, dopo numerosi tentativi di rianimazione cardiopolmonare, con la constatazione sul posto della morte del giovane, per «arresto cardio-respiratorio e trauma cranico-facciale». Dall'autopsia, il corpo di Federico Aldrovandi presentava 54 lesioni ed ecchimosi. Quattro agenti vengono condannati in appello nel giugno 2011 per omicidio colposo e nel giugno 2012 la Corte di cassazione conferma la condanna. Tuttavia, per un reato colposo è prevista una pena piuttosto lieve, in buona parte neanche eseguita perché coperta dall'indulto. Ci sono state poi, significativamente, anche alcune condanne per favoreggiamento. Alcuni mesi dopo è giunta la notizia che gli agenti responsabili della morte di Federico Aldrovandi stavano riprendendo servizio, cosa che non sarebbe stata possibile a seguito di una imputazione differente.

- *14 giugno 2008 (Giuseppe Uva)*

[Giuseppe Uva](#) muore in ospedale a Varese, dove è portato dopo un fermo di polizia. Un ragazzo presente in caserma durante le violenze chiama il 118 mentre sente le urla provenire dalla stanza accanto. Tre sono i medici accusati per la morte di Uva, ma tutti vengono assolti. Dopo due richieste di archiviazione e anni di battaglie da parte dei familiari, il giudice per le indagini preliminari, nel marzo 2014, dispone l'imputazione coatta per i carabinieri e i poliziotti coinvolti e il Procuratore di Varese rimuove i PM dall'indagine sulla morte di Uva e si fa carico personalmente del fascicolo. A carico degli otto tra

carabinieri e poliziotti è stata formulata l'imputazione di omicidio preterintenzionale, violenza privata, arresto illegale e abbandono di incapace.

- 22 ottobre 2009 (*Stefano Cucchi*)

Il 15 ottobre 2009 a Roma Stefano Cucchi, 31 anni, viene fermato dalla polizia per accertamenti e viene immediatamente portato in caserma, dove lo trovano in possesso di una modesta quantità di sostanze stupefacenti. In conseguenza di questo viene disposta la custodia cautelare. Al momento dell'arresto, Stefano Cucchi non presenta alcun trauma fisico. Il giorno dopo viene processato per direttissima, presentando in aula difficoltà a camminare e a parlare e mostrando tra le altre cose evidenti ematomi agli occhi. Il giudice fissa una nuova udienza che si sarebbe dovuta tenere qualche settimana dopo e stabilisce che il ragazzo sarebbe dovuto rimanere in custodia cautelare presso il carcere di Regina Coeli.

Dopo l'udienza, le condizioni di Cucchi peggiorano ed egli viene visitato all'ospedale Fatebenefratelli presso il quale vengono messe a referto lesioni ed ecchimosi alle gambe, al viso (inclusa una frattura della mascella), all'addome (inclusa un'emorragia alla vescica) e al torace (incluse due fratture alla colonna vertebrale). Viene quindi richiesto il suo ricovero che però è rifiutato dal giovane stesso. In carcere le sue condizioni peggiorano ulteriormente. Stefano Cucchi muore, con un peso di soli 37 chilogrammi, nel reparto penitenziario dell'ospedale Sandro Pertini il 22 ottobre. Nonostante una prima contestazione dei reati di omicidio colposo per gli operatori sanitari e omicidio preterintenzionale per gli agenti della polizia penitenziaria, il 30 aprile 2010, la procura di Roma contesta ai medici del Pertini, a seconda delle posizioni, favoreggiamento, abbandono di incapace, abuso d'ufficio e falso ideologico. Agli agenti della polizia penitenziaria vengono contestati invece lesioni e abuso di autorità. Il 5 giugno 2013, la III Corte d'Assise condanna in primo grado quattro medici dell'ospedale Sandro Pertini a un anno e quattro mesi e il primario a due anni di reclusione per omicidio colposo (pena sospesa), un medico a 8 mesi per falso ideologico, mentre assolve sei tra infermieri e guardie penitenziarie, i quali, secondo i giudici, non avrebbero in alcun modo contribuito alla morte di Cucchi. Il 31 ottobre 2014, tutti gli imputati sono assolti nel processo d'appello per insufficienza di prove. La decisione è dibattuta e contrastata per le alternative che avrebbero potuto adottare i giudici. "Un'assoluzione per assenza di prove", chiariva Luciano Panzani, Presidente della Corte d'appello di Roma, sottolineando che "non c'erano elementi sufficienti per ritenere gli imputati colpevoli di un reato, che però c'è stato". A marzo del 2015, i legali della famiglia Cucchi e la procura di Roma depositano il ricorso in Cassazione contro la sentenza dell'ottobre 2014. La Cassazione accoglie il ricorso, annulla le assoluzioni dei medici ma conferma quelle dei tre agenti di polizia penitenziaria. La procura di Roma avvia una nuova indagine. Viene chiesta una nuova perizia medico legale per stabilire se Stefano abbia subito percosse dai carabinieri e se siano state poste le condizioni per una «corretta ricostruzione dei fatti». Nell'aprile 2016, Ilaria Cucchi lancia la petizione per chiedere che il parlamento e il governo approvino il reato di tortura in Italia. La petizione ottiene oltre 200mila firme in pochi giorni. [Quell'anno viene fondata l'Associazione Stefano Cucchi Onlus](#) che si unisce al resto della società civile per fare pressione sul Governo affinché introduca il reato di tortura. A gennaio 2017, la procura di Roma chiede il processo con nuovi capi d'accusa a carico dei tre carabinieri, che devono rispondere di omicidio preterintenzionale pluriaggravato dai futili motivi e dalla minorata difesa della vittima, abuso di autorità contro arrestati, falso ideologico in atto pubblico, calunnia. Un mese dopo la procura di Roma chiede il rinvio a giudizio di cinque carabinieri.

Per tre di loro l'accusa è di omicidio preterintenzionale. Ad altri due carabinieri sono stati contestati i reati di calunnia e falso. L'11 ottobre 2018 durante un'udienza del processo, Francesco Tedesco, uno dei cinque carabinieri imputati nel processo bis di primo grado, confessa e accusa gli altri colleghi del pestaggio di Cucchi. Il carabiniere, nella sua deposizione, ha anche rivelato dell'esistenza di una nota scritta da lui stesso in cui spiegava che cosa era successo a Stefano Cucchi. La nota sarebbe stata inviata alla stazione Appia dei carabinieri e sarebbe stata fatta sparire. Il processo, assurto all'attenzione dell'opinione pubblica grazie ad un recente film che ricostruisce gli ultimi giorni di vita del ragazzo, deve ancora concludersi.

4. Conclusioni

La legge sul reato di tortura, dopo quasi 30 anni di dibattito a livello nazionale, doveva essere una legge che finalmente mettesse un punto da cui ripartire, che restituisse dignità alle innumerevoli vittime di abusi da parte delle forze di polizia che non hanno ancora ricevuto giustizia. Doveva essere una legge volta a garantire ai cittadini il diritto alla difesa e doveva accrescere la fiducia nelle istituzioni; eppure così non è stato. Essa avrebbe dovuto discendere, coerentemente con la norma internazionale, dall'abuso di potere da parte di chi detiene legalmente in custodia un individuo. Al contrario, invece, nel testo approvato, la tortura si configura come un atto di violenza tra individui, paragonabile a qualunque altra forma di lesione. Eppure, con [Luigi Manconi](#) (all'epoca Presidente della Commissione sui diritti umani del Senato), qualificare la tortura come reato proprio non avrebbe significato affatto volersi accanire contro le forze di polizia, bensì sottolineare i trattamenti inumani o degradanti all'interno di un rapporto di potere profondamente diseguale, di un uso illegittimo della forza. Sta ancora una volta alla società civile ed alle tante Associazioni impegnate nel campo dei diritti umani rimboccarsi le maniche e riuscire a mobilitare le energie necessarie per rafforzare le disposizioni esistenti. Un passo importante sarebbe, ad esempio, l'introduzione dei codici identificativi per chi svolge attività di ordine pubblico. Codici che permetterebbero di attribuire responsabilità, contribuendo a distinguere gli agenti che svolgono il proprio lavoro con competenza da quelli che invece incorrono in abusi e illegalità.

LAURA RENZI